

Relazione illustrativa della proposta di legge:

“Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il Governo del territorio) e alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia)”.

La presente proposta di legge, si rende necessaria per rispondere alle esigenze fondamentali di seguito indicate.

1. Esigenza di adeguare le disposizioni contenute nella l.r. 65/2014 al d.lgs. 222/2016

Il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, ha modificato il d.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con l'intento di semplificare i regimi amministrativi in materia edilizia. A tal fine, ha provveduto alla precisa individuazione delle attività di edilizia libera, ivi comprese quelle oggetto di procedimento di comunicazione di inizio lavori (CIL), delle attività soggette a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso; ha inoltre introdotto una clausola residuale per gli interventi da eseguire previa comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Il d.lgs. 222/2016 ha inoltre introdotto e disciplinato nel d.P.R. 380/2001 la SCIA alternativa al permesso di costruire, per la quale l'inizio dei lavori può avvenire solo trascorsi 30 giorni dalla presentazione, ed ha ridefinito la disciplina della certificazione di agibilità degli immobili, per la quale è applicato il regime amministrativo della SCIA. Le modifiche della presente proposta di legge rappresentano dunque un adeguamento della l.r. 65/2014 alle modifiche apportate al Testo unico in materia edilizia dal d.lgs. 222/2016, come sopra sinteticamente richiamate, effettuato avvalendosi della facoltà di garantire livelli ulteriori di semplificazione, come previsto dall'art. 5 del d.lgs. 222/2016: *“Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione”.*

2. Esigenza di adeguare le disposizioni contenute nella l.r. 65/2014 ai d.lgs. 126/2016 e 127/2016 in materia di conferenza di servizi

Alcune delle modifiche apportate dalla presente proposta di legge alla l.r. 65/2014, in particolare agli articoli 142 e 147, rispondono all'esigenza di adeguare la legge regionale:

- al d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126, che ha apportato modificazioni alla legge 241/1990 (Norme sul procedimento amministrativo);
- al d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, contenente norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, che ha apportato modificazioni al d.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

3. Esigenza di prevedere un allungamento dei termini del procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale

L'applicazione delle norme contenute nella l.r. 65/2014, relativamente ai procedimenti di formazione del piano strutturale, del piano strutturale intercomunale e del piano operativo, ha evidenziato la necessità di prolungare i termini massimi decorrenti dall'avvio del procedimento. I termini del procedimento di formazione del piano strutturale (o della variante generale) e del piano operativo (e delle varianti diverse da quelle semplificate) sono pertanto portati da due a tre anni ed è contestualmente eliminata la possibilità di proroga di sei mesi nel caso di osservazioni particolarmente numerose o complesse. Il termine del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale o della relativa variante generale, attualmente pari a tre anni, è invece prolungato di sei mesi.

4. Esigenza di adeguare le disposizioni contenute nella l.r. 65/2014 al d.P.R. 31/2017

Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura

autorizzatoria semplificata) ha stabilito che per gli interventi e le opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato il parere della Commissione locale per il paesaggio non è obbligatorio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali. Essendo stato ritenuto opportuno il recepimento, nella normativa regionale, di tale previsione, ed essendo prevista nella vigente l.r. 65/2014 l'obbligatorietà del parere della commissione per il paesaggio, si è proceduto a modificare le norme relative al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, chiarendo che il parere della commissione per il paesaggio è obbligatorio solo ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria, mentre non è obbligatorio nei procedimenti autorizzatori semplificati di cui al d.P.R. 31/2017.

5. Esigenza di estendere l'applicazione delle limitazioni all'attività edificatoria contenute negli artt. 93, 94 e 96 e nelle disposizioni transitorie anche agli interventi di cui all'art. 78 soggetti a permesso di costruire

L'articolo 78 della l.r. 65/2014 disciplina l'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo. A seguito delle modifiche apportate alla l.r. 65/2014 dalla l.r. 43/2016, la realizzazione di tali manufatti è stata assoggettata, oltre che a SCIA, anche a rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 134, in ragione delle modalità costruttive.

Tali manufatti, ove soggetti a permesso di costruire, si configurano - anche ai sensi del d.P.R. 380/2001 - come interventi di nuova edificazione comportanti trasformazione permanente del suolo e rientrano pertanto a pieno titolo nella categoria di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 134, di cui costituiscono solo una specificazione, ancorché richiamati dallo stesso comma con la lettera b bis). Con l.r. 43/2016 nell'elenco degli interventi soggetti a permesso di costruire di cui all'art. 134, comma 1, della l.r. 65/2014 è stata infatti inserita la lettera b bis) "*installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici di cui all'articolo 78*".

Gli articoli 93, 94 e 96 e le disposizioni transitorie della l.r. 65/2014 prevedono limitazioni all'attività edificatoria dei comuni fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni della l.r. 65/2014, nei tempi e con le modalità ivi previste. Per tali comuni non sono consentiti gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), f) ed l). Queste limitazioni all'attività edificatoria rispondono all'esigenza di salvaguardare il territorio, escludendo l'attuabilità degli interventi che comportano nuovo impegno di suolo, fatti salvi gli interventi realizzabili nell'ambito del territorio rurale realizzati per rispondere alle esigenze delle aziende agricole.

Ritenendo che l'installazione dei manufatti di cui all'art. 78 non debba essere sottratta alle limitazioni all'attività edificatoria dei comuni contenute negli artt. 93, 94 e 96 e nelle disposizioni transitorie della l.r. 65/2014, si è provveduto ad integrare tali disposizioni estendendo le limitazioni ivi previste anche agli interventi di cui alla lettera b bis) dell'art. 134, comma 1.

6. Esigenza di prevedere limitazioni all'attività edificatoria dei comuni ricadenti nell'ambito di applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 222 della l.r. 65/2014

L'art. 222 della l.r. 65/2014 contiene le disposizioni transitorie generali, applicabili ai comuni che all'entrata in vigore della legge siano dotati di piano strutturale e regolamento urbanistico di cui non sia scaduta l'efficacia delle previsioni ai sensi dell'art. 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005.

In particolare il comma 2 stabilisce che, entro 5 anni dall'entrata in vigore della l.r. 65/2014, i comuni devono avviare il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale, senza tuttavia prevedere alcuna limitazione all'attività edificatoria in caso di mancato adempimento a tale disposizione. Onde evitare che, alla scadenza dei 5 anni, per i comuni inadempienti possa protrarsi senza conseguenze l'inosservanza di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 222, si è ritenuto opportuno introdurre delle limitazioni all'attività edificatoria, operanti fino a quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale, in analogia che le medesime limitazioni previste dalle altre disposizioni transitorie contenute nel Titolo IX Capo I della legge regionale.

7. Esigenza di correggere e/o integrare alcune disposizioni della l.r. 65/2014

Alcune norme della presente proposta di legge intendono eliminare o correggere dei refusi contenuti nella l.r. 65/2014. Altre norme rispondono all'esigenza di modificare o integrare la formulazione di alcune disposizioni al fine di renderne più chiara l'interpretazione e restituire maggiore coerenza interna alla legge.

8. Esigenza di adeguare le disposizioni contenute nella l.r. 39/2005 al d.lgs. 222/2016 e di ricondurre la completa disciplina degli impianti per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di energia all'interno della l.r. 39/2005

Il Testo unico in materia edilizia, d.P.R. 380/2001, disciplina alcuni interventi riguardanti opere per la produzione di energia, quali le pompe di calore ed i pannelli solari fotovoltaici, ferma restando la disciplina contenuta nella normativa statale di settore.

Nell'adeguare la legislazione regionale alle modifiche apportate dal d.lgs. 222/2016 al d.P.R. 380/2001, relativamente alla disciplina dei regimi amministrativi degli impianti per la produzione di energia, si è ritenuto opportuno ricondurre interamente tale disciplina all'interno della l.r. 39/2005 (Disposizioni in materia di energia), ove è presente la disciplina dei titoli abilitativi degli interventi di produzione, stoccaggio e distribuzione di energia nonché sono già esplicitati gli interventi energetici assimilati a attività libera o eseguibili previa comunicazione, inserendo nella legge regionale di settore anche gli interventi presenti nella vigente l.r. 65/2014 (pompe di calore).

In particolare

Modifica dell'art.70 della l.r.65/2014

Con l'**articolo 1** della PdL si modifica l'art. 70 della l.r. 65/2014 ai fini del necessario raccordo normativo.

Modifica degli artt. 71 e 79 della l.r. 65/2014

La modifica proposta dagli **artt. 2 e 5** della PdL intende completare l'elenco degli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, includendo gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e gli interventi pertinenziali eseguibili previa comunicazione di inizio lavori asseverata e gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche eseguibili senza alcun titolo né comunicazione, in aggiunta ai medesimi interventi soggetti a SCIA. Inoltre, nell'articolo 79, si chiarisce che, ove non espressamente previsti dagli strumenti urbanistici comunali, gli interventi di restauro sono consentiti solo se non comportano frazionamento delle unità immobiliari, in analogia con la corrispondente previsione contenuta nello stesso articolo 79 per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Modifica dell'art. 74 della l.r. 65/2014

La modifica proposta (**art. 3**) rappresenta un adeguamento alla nuova disciplina della conferenza di servizi di cui alla l. 241/1990, come modificata dal d.lgs. 127/2016, nell'ambito del procedimento di approvazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale.

Modifica dell'art. 76 della l.r. 65/2014

Con l'**art. 4** della PdL si propone una modifica necessaria per chiarire quali sono gli interventi ai quali si applica il divieto decennale di edificazione in caso di trasferimenti parziali di fondi agricoli attuati al di fuori di programmi aziendali, non risultando chiara l'interpretazione di tale norma nella attuale formulazione. Nella nuova formulazione proposta si chiarisce che il divieto riguarda tutti gli interventi soggetti a permesso di costruire, fatta eccezione per gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente.

Modifica degli artt. 93, 94 e 96 della l.r. 65/2014

Gli artt. 6, 7 e 8 della PdL prevedono una modifica delle disposizioni finalizzata a prolungare i termini del procedimento di formazione del piano strutturale e del piano operativo e relative varianti (con esclusione delle varianti semplificate al piano operativo), che passano da due a tre anni, eliminando al contempo la possibilità di proroga di sei mesi prevista nel testo vigente. Il termine del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della relativa variante generale, pari a tre anni, è inoltre prolungato di ulteriori sei mesi. Negli articoli in questione sono inoltre estese le limitazioni all'attività edificatoria, in caso di decorso del termine di formazione del piano, anche agli interventi di installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, ove soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. b bis).

Modifica dell'art. 98 della l.r. 65/2014

L'art. 9 della presente proposta prevede un accordo normativo che si rende necessario in conseguenza della eliminazione, nell'ambito dell'art. 136, degli interventi di cui al comma 2 lettera g).

Modifica dell'art. 133 della l.r. 65/2014

Con l'art. 10 della PdL si introducono i raccordi normativi resi necessari dalla modifica del successivo art. 134, comma 2, contenente l'elenco degli interventi realizzabili mediante SCIA presentata in alternativa al permesso di costruire.

Modifica dell'art. 134 della l.r. 65/2014

Le modifiche previste all'art. 11 sono necessarie per integrare l'elenco degli interventi soggetti a permesso di costruire, anche in adeguamento al d.P.R. 380/2001, per creare il necessario raccordo con la normativa statale di settore (d.lgs. 259/2003), nonché per migliorare la formulazione di alcuni interventi.

Nell'art. 134 viene inoltre integrato l'elenco degli interventi realizzabili mediante SCIA presentata in alternativa al permesso di costruire, in adeguamento alle modifiche apportate al d.P.R. 380/2001, art. 23, dal d.lgs. 222/2016. L'elenco contiene gli stessi interventi che il d.P.R. 380/2001, art. 23, prevede di realizzare con SCIA differita (con inizio lavori trascorsi 30 giorni dalla presentazione) e che ai sensi della l.r. 65/2014 possono invece essere eseguiti con SCIA ordinaria, cioè con inizio dei lavori immediato. Questa scelta, consentita ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 222/2016 poiché garantisce un livello ulteriore di semplificazione rispetto alla norma statale, è stata dettata dall'esigenza di non introdurre un regime amministrativo ulteriore rispetto a quelli già presenti nella legge regionale per l'esecuzione degli interventi edilizi.

Sulla base delle medesime considerazioni, si è ritenuto opportuno confermare la scelta già fatta nella vigente l.r. 65/2014 relativamente agli interventi di addizione volumetrica, che continuano ad essere realizzabili mediante SCIA presentata in alternativa al permesso di costruire ancorché non disciplinati da piani attuativi o in diretta esecuzione di strumenti generali di pianificazione urbanistica recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Infine, la modifica contiene l'aggiornamento di un riferimento normativo.

Modifica dell'art. 135 della l.r. 65/2014

La modifica (art. 12 della PdL) dell'articolo 135 si rende necessaria per adeguare l'elenco degli interventi soggetti a SCIA alle modifiche apportate al d.P.R. 380/2001, art. 6-bis, dal d.lgs. 222/2016 che, introducendo la clausola residuale nella comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), comporta lo spostamento in attività edilizia libera subordinata a CILA di alcuni interventi che nella vigente normativa regionale sono soggetti a SCIA.

In adeguamento all'art. 22 del d.P.R. 380/2001, come modificato con d.lgs. 222/2016, e della tabella A allegata allo stesso d.lgs. 222/2016, si provvede inoltre ad introdurre alcune specificazioni ed integrazioni. Si propone una migliore formulazione per gli interventi pertinenziali.

Infine si provvede ad inserire un opportuno raccordo normativo con la l.r. 39/2005 (Disposizioni in materia di energia) così da chiarire che la disciplina degli interventi di installazione di strutture ed impianti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia è integralmente contenuta nella normativa regionale di settore.

Modifica dell'art. 136 della l.r. 65/2014

L'art. 13 apporta modifiche che rappresentano il necessario adeguamento alla nuova disciplina degli interventi costituenti attività edilizia libera contenuta nel d.P.R. 380/2001, artt. 6 e 6-bis, come modificato con d.lgs. 222/2016. In particolare, sono riformulati l'elenco degli interventi eseguibili senza alcuna comunicazione, integrato con alcuni interventi attualmente subordinati a CIL, e l'elenco degli interventi eseguibili previa CILA, con l'introduzione di interventi attualmente soggetti a SCIA e della clausola residuale. Resta subordinata a semplice comunicazione di inizio lavori (CIL) solo la realizzazione di manufatti temporanei, destinati ad essere rimossi entro un termine prestabilito, così da consentire all'amministrazione comunale di espletare la necessaria attività di vigilanza e controllo.

La norma viene inoltre integrata per allinearne il dettato a quanto previsto negli artt. 6 e 6-bis del d.P.R. 380/2001.

Si provvede infine ad eliminare dall'elenco degli interventi costituenti attività edilizia libera l'installazione delle pompe di calore, così da rimandare integralmente la disciplina degli interventi di installazione di strutture e impianti per la produzione di energia alla normativa di settore (l.r. 39/2005 - Disposizioni in materia di energia).

Modifica degli artt. 137, 184 della l.r. 65/2014

Gli artt. 14 e 27 prevedono modifiche alle disposizioni della l.r. 65 ai fini dell'eliminazione e correzione di refusi.

Modifica dell'art. 138 della l.r. 65/2014

Raccordo normativo (art. 15 della PdL)

Modifica dell'art. 141 della l.r. 65/2014

Nella modifica prevista all'art. 16 della PdL si propone di inserire anche gli interventi da eseguire previa CILA tra quelli per i quali con regolamento regionale deve essere fornito l'elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da allegare alla richiesta, segnalazione o certificazione. Si propone inoltre di integrare i contenuti del suddetto regolamento regionale con la definizione di modalità unificate di redazione e presentazione degli elaborati progettuali, anche ai fini dell'invio telematico degli stessi.

Nel caso di impianti produttivi di beni e servizi viene eliminato il riferimento alla banca dati regionale di cui all'art. 42 della l.r. 40/2009 essendo ormai vigente la modulistica unica regionale che contiene l'indicazione univoca della documentazione e degli elaborati progettuali da produrre.

Si chiarisce che, per le richieste di permesso di costruire, ove sia necessaria l'acquisizione di atti di assenso, l'interessato può provvedere direttamente oppure chiedere la convocazione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 (adeguamento all'art. 2 c.5 del D. Lgs. 222/2016).

La modifica contiene poi un intervento di adeguamento all'art. 20, comma 1, del d.P.R. 380/2001, come modificato con d.lgs. 222/2016, che attribuisce interamente al professionista il compito di verifica della rispondenza del progetto ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme, riservando tale compito alla azienda USL nel solo caso di deroga.

Viene abrogato il comma 7 che richiama i procedimenti indicati dal d.p.r. 160/2010, in quanto i procedimenti relativi allo sportello unico sono diffusamente disciplinati nella l.r. 65/2014.

Alcuni adempimenti attualmente riservati ai casi di permesso di costruire e SCIA sono estesi anche agli interventi eseguiti previa CILA, essendone stato ampliato l'ambito di applicazione. L'articolo di modifica contiene infine alcune precisazioni e raccordi normativi.

Modifica dell'art. 142 della l.r. 65/2014

L'**art. 17** della proposta di legge prevede modifiche all'art.142 della l.r.65/2014 per ridefinire i termini e la procedura per la convocazione della conferenza di servizi nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, qualora sia necessario acquisire atti di assenso resi da altre amministrazioni, necessari per l'esecuzione dei lavori. Tali modifiche rappresentano un adeguamento al d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, contenente norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, che ha apportato modificazioni all'art. 20 del d.P.R. 380/2001. La modifica opera inoltre un raccordo normativo conseguente alle modifiche apportate all'art. 141.

Modifica dell'art. 144 della l.r. 65/2014

L'**art. 18** della PdL modifica la norma in coerenza con le modifiche introdotte nell'articolo 142.

Modifica dell'art. 145 della l.r. 65/2014 (art.19 della PdL)

Nell'articolo sono effettuati i necessari raccordi normativi.

Modifica dell'art. 147 della l.r. 65/2014

Le modifiche (**art. 20** della PdL) consistono nell'introduzione dei necessari raccordi normativi dovuti alla riformulazione del comma 2 dell'art.134, che disciplina la SCIA alternativa al permesso di costruire.

Nell'articolo viene inoltre recepito il principio della concentrazione dei regimi amministrativi introdotto con l'articolo 19-bis della legge 241/1990 come modificata dal d.lgs. 126/2016, per cui, se l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso, entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza è convocata la conferenza di servizi e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato. Si precisa infine che le disposizioni contenute nell'articolo si applicano anche alla CILA, in linea con quanto stabilito nell'art. 23-bis del d.P.R. 380/2001.

Modifica dell'art. 149 della l.r. 65/2014

La modifica prevista all'**art. 21** della PdL rappresenta un intervento di adeguamento all'articolo 24 del d.P.R. 380/2001 come sostituito con d.lgs. 222/2016. Anziché introdurre il regime amministrativo della SCIA per l'agibilità, come fatto nel d.P.R. 380/2001, si garantisce un maggior livello di semplificazione rispetto alla norma statale (come consentito ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 222/2016), sostituendo l'attuale certificato di agibilità con una attestazione asseverata, in adeguamento alla casistica dei regimi amministrativi previsti dal d.lgs. 222/2016. Inoltre l'elenco della documentazione da allegare alla attestazione asseverata è integrato in conformità all'elenco di cui all'articolo 24 del d.P.R. 380/2001.

Modifica degli artt. 150 e 221 della l.r. 65/2014

Gli **articoli 22 e 40** modificano le norme in oggetto in coerenza con le modifiche introdotte dall'articolo 21 della PdL in riferimento all'articolo 149 della l.r.65/2014.

Modifica dell'art. 153 della l.r. 65/2014

L'**art. 23** della PdL propone una modifica necessaria al fine di chiarire, in recepimento di quanto disposto dal d.p.r.31/2017, che l'acquisizione del parere della commissione per il paesaggio nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è obbligatorio solo ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria di cui all'articolo 146 del d.lgs.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e che tale acquisizione da parte dell'amministrazione procedente non è

invece obbligatorio per gli interventi e le opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato. Il chiarimento è reso necessario dal fatto che il d.P.R. 31/2017, nell'art. 11, comma 10, fa salve diverse disposizioni delle leggi regionali e che la l'art. 153 nella formulazione vigente sancisce l'obbligatorietà della acquisizione di tale parere.

Modifica dell'art. 153 bis della l.r. 65/2014

L'art. 24 della PdL propone un intervento di adeguamento all'art. 3 della l. 124/2015 (c.d. legge Madia) in tema di silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche.

Modifica dell'art. 175 della l.r. 65/2014

La modifica prevista all'art. 25 della PdL rappresenta un intervento di adeguamento alla modifica apportata all'articolo 67 del d.P.R. 380/2001 dal d.lgs. 222/2016, che introduce la dichiarazione di regolare esecuzione in luogo del certificato di collaudo per alcuni interventi sugli edifici esistenti eseguiti in zone soggette a rischio sismico.

Modifica dell'art. 183 della l.r. 65/2014

Nella modifica prevista dall'art. 26 si propone di assoggettare al pagamento degli oneri di urbanizzazione gli interventi di restauro e risanamento conservativo eseguibili con CILA (non riguardanti le parti strutturali dell'edificio) determinanti un incremento del carico urbanistico, ove comportanti aumento della superficie utile dell'immobile, in analogia con quanto previsto per gli interventi di manutenzione straordinaria aventi le medesime caratteristiche.

Modifica degli artt. 185, 191, 196, 197, 199, 200, 201, 203, 204, 206 e 209 della l.r. 65/2014

Le modifiche (artt. 28,29,30,31,32,33,35,36,37 e 38) consistono nell'introduzione delle integrazioni e degli opportuni raccordi normativi dovuti:

- alla modifica dell'articolo 134, comma 2, che ridefinisce la casistica degli interventi soggetti a permesso di costruire eseguibili, in alternativa, previa SCIA;
- alle modifiche apportate all'articolo 135 (elenco degli interventi soggetti a SCIA ordinaria), all'articolo 136 (elenco degli interventi costituenti attività edilizia libera) e all'articolo 145 (disciplina della SCIA).

Viene infine aggiornato l'importo minimo delle sanzioni, per interventi eseguiti in difformità dal titolo edilizio, portandolo da euro 516,00 a euro 1.000,00, al fine di ripristinare un criterio di proporzionalità nell'importo delle sanzioni e correggere l'attuale incongruenza dovuta al fatto che la sanzione pecuniaria per interventi eseguiti in assenza di CILA (pari a euro 1.000,00) risulta superiore alla sanzione minima prevista per abusi edilizi più gravi.

Modifica dell'art. 213 della l.r. 65/2014

Le modifiche (art. 39) consistono nell'introduzione dei necessari raccordi normativi dovuti alla modifica dell'articolo 149, che introduce la attestazione asseverata di agibilità, e alla riformulazione dell'articolo 134 comma 2 che contiene l'elenco degli interventi eseguibili con SCIA presentata in alternativa al permesso di costruire.

Modifica dell'art. 222 della l.r. 65/2014

Con l'art. 41 della PdL l'articolo 222 della l.r. 65/2014 viene integrato con l'inserimento di un comma che introduce delle limitazioni all'attività edificatoria dei comuni che, alla scadenza dei 5 anni dall'entrata in vigore della l.r. 65/2014, non abbiano avviato il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale, in analogia che le medesime limitazioni previste dalle altre disposizioni transitorie contenute nel Titolo IX Capo I della legge regionale. Le limitazioni introdotte operano, per i comuni inadempienti, a partire dalla scadenza dei 5 anni dall'entrata in vigore della l.r. 65/2014 fino alla data di avvio del procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale.

Modifica degli artt. 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 della l.r. 65/2014

Negli **articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48** della PdL sono estese le limitazioni all'attività edificatoria - che operano in caso di mancato adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni della l.r. 65/2014, nei tempi e con le modalità ivi previste -, anche agli interventi di installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, ove soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. b bis).

Modifica dell'art. 242 della l.r. 65/2014

Con la modifica prevista dall'**art. 49** della PdL si intende eliminare la disposizione transitoria che fa salva la possibilità di eseguire con SCIA gli interventi di nuova edificazione proposti in applicazione dell'art. 79, comma 1, della l.r. 1/2005, disciplinati da disposizioni planivolumetriche, tipologiche e costruttive contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 65/2014. Infatti, in base alla nuova formulazione dell'art. 134, comma 2, che contiene l'elenco degli interventi eseguibili con SCIA in alternativa al permesso di costruire, tale previsione, non contemplata nella l.r. 65/2014 vigente, viene reintrodotta, consentendo di eliminare il disposto normativo relativo al regime transitorio.

Modifica dell'art. 17 della l.r. 39/2005

L'articolo 17 della l.r. 39/2005 è modificato dall'**art. 50** della presente PdL al fine di adeguarne le previsioni al d.lgs. 222/2016 nella parte in cui lo stesso modifica il regime amministrativo di alcuni interventi elencati nel d.P.R. 380/2001 e riguardanti opere e impianti per la produzione di energia.

Nell'articolo 17 della l.r. 39/2005 sono inoltre inserite e disciplinate le pompe di calore, attualmente elencate nell'articolo 136 della l.r. 65/2014, al fine di ricondurre tutta la disciplina dei regimi amministrativi degli impianti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia all'interno della legge regionale di settore.

Modifica dell'art. 20 della l.r. 39/2005

Raccordo normativo conseguente alle modifiche apportate all'articolo 17 (**art. 51** della PdL).